

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 08 giugno 2005, n. 12015. Antares Costruzioni s.n.c. c. Ministro Giustizia. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Società in nome collettivo. Sussistenza del danno morale. Configurabilità.

. In tema di equa riparazione per superamento del termine di durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno morale, non patrimoniale, può essere riconosciuto anche alle persone giuridiche e società commerciali sullo stesso piano delle persone fisiche siccome ritenuto pacificamente nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti Umani (massima redazionale semplificata)



SOGGETTA REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

R.G.N. 13013/03

REPUBBLICA ITALIANA

Ud. 12/4/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 12015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 2568

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

12015/05

Dott. Antonio	SAGGIO	Presidente
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	Consigliere
Dott. Giulio	GRAZIADEI	Consigliere
Dott. Giuseppe	MARZIALE	Cons. relatore
Dott. Maria Rosaria	SANGIORGIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Processo/Durata non ragionevole/ Danno non patrimoniale/Società in nome collettivo/Indennizzabilità/presupposti

sul ricorso proposto da:

ANTARES COSTRUZIONI S.n.c., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 3, presso l'avv. Maurizio de Stefano, che con l'avv. Claudio Defilippi del Foro di Parma la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;

GIEMME NEW s.r.l.



- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro,

Giuseppe Marziale

[Signature]
 1325
 2005



elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende come per legge;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona n. ^{regist.} 30/02 dell'11 ottobre 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2005 dal dott. Giuseppe Marziale;

Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

- che, con ricorso depositato il 13 maggio 2002 presso la Corte d'appello di Ancona, la società s.n.c. Antares Costruzioni chiedeva, ai sensi dell'art. 2, legge 24 marzo 2001, n. 89, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di L. 40.000.000 a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti a causa dell'irragionevole protrarsi della durata di un processo civile avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto promosso nei suoi confronti il 22 ottobre 1990 presso il Tribunale di

Giuseppe Marziale



Parma e conclusosi, dopo il deposito (in data 29 ottobre 2000) della sentenza di primo grado avvenuto, con un accordo raggiunto nella successiva fase d'appello;

- che la Corte territoriale, pur riconoscendo che la durata del processo aveva oltrepassato il "termine ragionevole", rigettava la domanda, sul rilievo: a) che "alterazioni psichiche e somatiche peculiari e proprie delle persone fisiche" non sono ipotizzabili rispetto agli enti collettivi, in quanto tali, ma solo rispetto ai soggetti che rappresentano l'ente e hanno la responsabilità della sua gestione e, quindi, un interesse alla rapida definizione della controversia; b) che il ricorso non conteneva alcuna indicazione di elementi tali da giustificare il convincimento che l'eccessiva durata del giudizio avesse causato sofferenze e turbamenti di carattere psicologico ai rappresentanti della società; c) che, in ogni caso, legittimati a chiedere il risarcimento di tali danni sarebbero stati i soggetti direttamente danneggiati (vale a dire i rappresentanti) e non la società; d) che nessuna indicazione la ricorrente aveva fornito in ordine all'esistenza di danni di natura non patrimoniale configurabili anche rispetto a soggetti diversi dagli individui persone fisiche (ad. es. perdita di immagine o di credibilità);

Giuseppe Marziale



- che la Società chiede la cassazione di tale decreto con un unico motivo di ricorso;
- che il Ministero resiste.

Considerato in diritto

- che la Società ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo e secondo comma, legge 24 marzo 2001, n. 89 - censura il decreto impugnato per aver respinto la domanda di equo indennizzo senza considerare che secondo i criteri stabiliti dalla CEDU alla cui stregua la disposizione denunciata deve essere gli enti collettivi (personificati e non) hanno diritto di ottenere, non diversamente dagli individui persone fisiche il risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla irragionevole durata del processo, anche quando siano riferiti a sofferenze e turbamenti di carattere psicologico causati dalla irragionevole durata del processo;
- che le Sezioni Unite di questa Corte, all'esito di una attenta riconsiderazione delle questioni connesse all'applicazione del citato art. 2, l. 89/01, hanno statuito che la durata irragionevole del processo arreca, *normalmente*, alle parti sofferenze di carattere psicologico sufficienti a giustificare la liquidazione di un danno *non patrimoniale* e che, conseguentemente, una volta

Giuseppe Marziale



accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che un pregiudizio siffatto sia stato subito dal ricorrente (sent. 26 gennaio 2004, nn. 1338 e 1339);

- che successivamente tale orientamento è stato costantemente ribadito dalle sezioni semplici di questa stessa Corte (Cass. 16 luglio 2004, n. 13163; 21 luglio 2004, n. 13504; 5 agosto 2004, n. 15093; 30 settembre 2004, n. 19674) e deve ritenersi, ormai, definitivamente consolidato;

- che, come si è già precisato con le sentenze 13163/04 e 13504/04, *citt.*, tali conclusioni debbono essere tenute ferme anche rispetto agli enti personificati, alla stregua del costante orientamento della *Corte europea dei Diritti dell'Uomo* (d'ora innanzi: *Corte europea*) la quale, con indirizzo ormai consolidato, afferma che tali enti, non diversamente dagli individui persone fisiche, hanno il diritto di ottenere la riparazione dei danni *non patrimoniali* causati dalla durata non ragionevole del processo (tra le più recenti: 8 giugno 2004, *Clinique Mozart Sarl c. France*; 17 giugno 2003, *S.C.I. Boumois c.*


Giuseppe Marziale



Rep. Tchèque; 15 febbraio 2003, *Sitram SA c. Belgique*; 27 febbraio 2003, *Textile Traders Ltd. c. Portugal*);

- che, in particolare, con la sentenza 6 aprile 2000, *Comingersoll SA c. Portugal*, la stessa *Corte*, affrontando la questione in composizione allargata (*Grande Chambre*), ha statuito:

1. che il diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, una riparazione pecuniaria del danno non patrimoniale causato dalla durata irragionevole di un processo compete anche alle società commerciali;

2. che l'esistenza di un danno non patrimoniale può essere, in detta ipotesi, ravvisata anche nello stato ~~x~~ *R* di incertezza e di disagio che la durata (eccessiva) del processo determina nei soci e nelle persone preposte alla gestione dell'impresa;

- che a tali principi la *Corte europea* si è, in seguito, costantemente attenuta, tutte le volte che la questione è stata sottoposta al suo esame (in tal senso, tra le tante: sent. 9 novembre 2000, *Tor di Valle Costruzioni S.p.a. c. Italie* (n. 1); 20 marzo 2002, *LSI Infomation Technologies c. Grece*; 19 giugno 2002, *Société Industrielle d'Entretien et de Service c. France*; 15



febbraio 2003, *OVAL Sprl c. Begique*; 31 luglio 2003, *Sociedade Agricola do Peral SA c. Portugal*; 2 ottobre 2003, *Sovtransauto Holding c. Ukraine*; 8 giugno 2004, *Clinique Mozart Sarl c. France*);

- che a non diverse conclusioni la Corte europea è pervenuta in relazione alla violazione di altri diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione (sent. 30 ottobre 2003, *Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italie*);
- che tale orientamento interpretativo è da ritenersi, pertanto, ormai consolidato;
- che l'insorgenza di turbamenti di carattere psicologico imputabili alla persona giuridica a causa della durata "eccessiva" del processo è ritenuta *normale* dalla *Corte europea* che, appunto per questo, accorda il diritto alla riparazione economica, una volta accertato che la durata del processo ha oltrepassato il termine "ragionevole", senza richiedere che l'esistenza di tale danno sia specificamente provata dalla parte interessata (tra le più recenti: sent. 8 giugno 2004, *Clinique Mozart, cit*; 15 febbraio 2003, *Oval Sprl, cit.*), non diversamente dalle ipotesi in cui la parte lesa sia rappresentata (invece che da una persona giuridica) da individui persone fisiche (in tal senso,

Giuseppe Marziale



da ultimo: sent. 15 giugno 2004, *Houfova c. Rep. Tchèque*; 8 giugno 2004, *Mutumura c. France*; 8 giugno 2004, *Beaumer c. France*);

- che le decisioni della *Corte europea*, come è stato di recente chiarito, assumono, in linea di principio, valore vincolante per il giudice nazionale, in quanto l'art. 2, legge 89/01 identifica il fatto costitutivo del diritto all'equa riparazione del danno causato dalla durata irragionevole del processo facendo specifico riferimento all'art. 6-1, primo paragrafo, della *Convenzione* e che, per tale ragione, detta disposizione deve essere intesa così come interpretata dal Giudice (la *Corte europea*, appunto), specificamente istituito, come precisato nell'art. 19, al fine di "per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla *Convenzione*" medesima (Cass. sez. un. 26 gennaio 2004, nn. 1338, 1339, 1340, 1341);
- che il valore vincolante di tali decisioni è avvalorato dalla nuova formulazione assunta dall'art. 117, primo comma, Cost., che, ponendo alla potestà legislativa dello Stato il limite derivante dagli obblighi internazionali, senza ulteriore specificazione, sancisce la preminenza di tali obblighi, anche se derivanti dai trattati, sulla legislazione ordinaria;

Giuseppe Marziale



- che tuttavia questa Corte, muovendo dall'assunto che per gli enti personificati "non sarebbe ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo", ha statuito che tali enti hanno titolo per chiedere il risarcimento del danno *non patrimoniale* solo quando tale danno consista nella lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità, come quelli all'esistenza, all'identità, al nome e all'immagine, negando conseguentemente che tali enti possano richiedere il risarcimento del c.d. danno morale *soggettivo*, costituito dai patemi d'animo e, più in generale, dai turbamenti psichici determinati dall'illecito (Cass. 31 maggio 2003, n. 8828; 3 marzo 2000, n. 2367 e, con specifico riferimento all'equa riparazione prevista dall'art. 2, legge 89/01: Cass. 2 agosto 2002, n. 11592; 2 agosto 2002, n. 11600; 29 ottobre 2002, n. 15233; 19 novembre 2002, n. 16262; 10 aprile 2003, n. 5664; 19647/04);
- che l'accoglimento di questa impostazione, se non l'esclusione, certamente il drastico ridimensionamento, per le persone giuridiche e per le organizzazioni in genere, anche non personificate, della possibilità di ottenere il risarcimento del danno *non patrimoniale* nell'ipotesi considerata dall'art. 2 della



citata legge 89/01, essendo assai difficilmente ipotizzabile che tale danno, in caso di irragionevole durata del processo, possa materializzarsi in un pregiudizio *diverso* da quello costituito da disagi e turbamenti di carattere psicologico (*désagrément*s) nelle persone preposte alla gestione dell'ente o nei suoi membri, quando esso abbia struttura collettiva;

- che tale orientamento interpretativo è quindi difforme da quello della *Corte europea* che, come si è posto in evidenza, pone invece sullo stesso piano persone fisiche e le persone giuridiche rispetto alla possibilità di ottenere la riparazione del danno non patrimoniale derivante dalla durata irragionevole del processo, riconoscendo espressamente, sia nell'uno che nell'altro caso, la "riparabilità" dei danni *non patrimoniali* correlati all'insorgere di turbamenti di natura psichica;
- che, d'altro canto, si è ormai chiarito che le persone giuridiche hanno una soggettività meramente *transitoria e strumentale*, in quanto le situazioni giuridiche ad esse imputate sono destinate a tradursi, secondo le regole dell'organizzazione interna, in situazioni giuridiche riferite (e questa volta definitivamente) ad individui persone fisiche, e che, quindi, nella personalità giuridica, contrariamente a quel che si afferma nella sentenza

Giuseppe Marziale



19674/04, non deve essere ravvisato lo statuto di un'entità diversa dalle persone fisiche, ma una particolare normativa avente pur sempre ad oggetto relazioni tra uomini (Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151; 12 dicembre 1995, n. 12733);

- che, per tale ragione, non si dubita che alle persone giuridiche possono essere imputati stati soggettivi legati al possesso di qualità psichiche tipicamente umane, come quelli di buona o mala fede, di dolo o di colpa (Cass. 22 novembre 1996, n. 10359; 22 ottobre 1997, n. 10383; 11 agosto 2000, n. 10719);
- che, non sembrano, pertanto, esistere nel nostro ordinamento ostacoli normativi insuperabili al riconoscimento del diritto delle persone giuridiche di ottenere la riparazione del danno *non patrimoniale* secondo i criteri stabiliti dalla Corte europea e, quindi, anche nelle ipotesi in cui tale danno sia correlato a turbamenti di carattere psicologico (Cass. 13163/04/04; 13504/04, *citt.*);
- che il ricorso deve essere quindi accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Ancona, in altra composizione, che si pronuncerà sulla fondatezza della domanda presentata dalla s.n.c. Antares Costruzioni attenendosi ai principi sopra puntualizzati e provvederà inoltre

Giuseppe Marziale



alla liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona in altra composizione.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2005.

Il Presidente

L'estensore

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il - 8 6 10, 2005

IL CANCELLIERE